



Comune di Bologna

Area Risorse Finanziarie

Proposta N.: **DC/PRO/2021/33**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMUNI DA 816 A 845.

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO

Premesso che:

1. l'art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: *«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;*
2. l'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: *«A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»*

Considerato che, con le norme sopra riportate, il legislatore ha ritenuto di:

1. sopprimere i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico (Tosap/Cosap) e sulla diffusione dei messaggi pubblicitari (Imposta di pubblicità/Canone mezzi pubblicitari);
2. istituire in sostituzione dei prelievi soppressi un unico canone patrimoniale;
3. istituire un nuovo canone mercatale, che si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone

- di cui all'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019, sostituisce il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, la TARI giornaliera;
4. rendere facoltativo il servizio di pubbliche affissioni.

Dato atto che con delibera consiliare DC/PRO/2020/155, P.G. n.12648/2021 è stato approvato il “Regolamento di Istituzione e disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati ai sensi della legge 160/2019” ed è stato deliberato che:

1. i regolamenti delle entrate sostituite restassero operativi anche ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;
2. con successiva deliberazione, si sarebbe proceduto all'approvazione di una disciplina regolamentare e tariffaria compiuta nel rispetto delle esigenze di bilancio;
3. si continuasse ad applicare il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Giunta comunale DG/PRO/2019/14 Pg. 564251/2019 Rep. DG/2019/305 del 17.12.2019;
4. si continuassero ad applicare i canoni di concessione annui (da contratti o fissati con delibera di Giunta comunale prog. 41/2013 del 19.02.2013 P.G. 19630/2013) degli impianti pubblicitari, situati nel territorio del Comune di Bologna, qualora ne fosse stata autorizzata la collocazione su aree o spazi di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale;
5. il regolamento sarebbe entrato in vigore a decorrere dall'1/1/2021.

Dato atto, altresì, che alla luce di quanto previsto all'art. 3 e all'art. 7 del richiamato “Regolamento di istituzione e disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati ai sensi della legge 160/2019”, il suddetto regolamento è entrato in vigore il 1 gennaio 2021 e cesserà di avere validità con l'entrata in vigore del nuovo regolamento; tuttavia, al fine di consentire l'istituzione del canone e la corretta regolamentazione dello stesso, e fino al momento in cui entrerà in vigore il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845” si continuano ad applicare, in quanto compatibili, tutte le procedure di autorizzazione e concessione vigenti al 31 dicembre 2020, disciplinate, in particolare, dai seguenti provvedimenti e successive disposizioni procedurali applicative:

- a) Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato con delibera consiliare PG 17044/2004 e ss.mm.ii;
- b) Regolamento dei mercati e delle fiere approvato con delibera consiliare PG 81156/2011 e ss.mm.ii;
- c) Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli approvato con delibera consiliare PG 58564/2009 e ss.mm.ii;
- d) Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione approvato con delibera consiliare PG 532117/2018 e ss.mm.ii;
- e) Regolamento passi carrabili approvato con delibera consiliare PG 284002/2012 e ss.mm.ii;
- f) Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con delibera consiliare ODG/PRG 207 PG 46001/1994 e ss.mm.ii;
- g) Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari approvato con delibera consiliare PG 161731/1998 e ss.mm.ii.

Vista la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la quale prevede che il canone sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla precedente lettera g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato con delibera consiliare PG 17044/2004 e ss.mm.ii;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con delibera consiliare ODG/PRG 207 PG 46001/1994 e ss.mm.ii;
- Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari approvato con delibera consiliare PG 161731/1998 e ss.mm.ii.

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, a mente della quale il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che consta di 84 articoli e si articola nei seguenti capi:

- CAPO I dall'art. 1 all'art. 4: reca disposizioni di carattere generale relative al canone di cui alla legge 160/2019;
- CAPO II dall'art. 5 all'art. 30: disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o uso privato;
- CAPO III dall'art. 31 all'art. 37: disciplina il servizio delle pubbliche affissioni e i criteri di applicazione del canone sulle pubbliche affissioni, tenuto conto dell'obbligo di mantenere il

- servizio previsto dall'articolo 18 del .lgs 507/93 fino al 1 dicembre 2021;
- CAPO IV dall'art. 38 all'art. 74: disciplina i procedimenti amministrativi di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del Comune. Il presente capo disciplina anche i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico e definisce i termini di presentazione delle istanze, nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza.
 - CAPO V dall'art. 75 all'art.82 : disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
 - CAPO VI artt. 83 e 84: contiene la disciplina del regime transitorio e le disposizioni finali. Più precisamente, ai sensi delle disposizioni appena richiamate:
 1. le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del nuovo regolamento;
 2. i versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al nuovo regolamento;
 3. per l'anno 2021 le scadenze dei pagamenti previsti al 31 gennaio, 31 marzo e 30 aprile di cui agli articoli 25, art. 72, 73 e art. 67 comma 13, si intendono prorogati al 30 giugno 2021;
 4. per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti;
 5. Il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021;
 - l'ALLEGATO 1, che contiene la classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ai fini della determinazione delle tariffe del canone da esposizione pubblicitaria e per le pubbliche affissioni .

Dato atto che, così come previsto all'art. 1 comma 6 della proposta di regolamento, sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione ivi elencati;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

Ritenuto opportuno:

1. prevedere una sanzione più favorevole (rispetto a quella di cui all'art. 1, comma 821, lett. h) per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento e per le ipotesi di pagamento spontaneo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della Legge 449 del 1997, che autorizza l'intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie;
2. proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

Preso atto che, alla luce delle precedenti considerazioni, il testo del nuovo regolamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del Comune di Bologna è quello riportato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.

Richiamato l'art. 1, comma 846, della legge 160 del 27 dicembre 2019, il quale stabilisce che *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le*

relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”.

Tenuto conto altresì che il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del COSAP e il servizio delle pubbliche affissioni è stato affidato in concessione per il periodo 01.11.2019 -30.10.2025 al R.T.I. costituito dalla ditta I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.r.l. (CF. 02478610583-P.IVA 01062951007) in qualità di mandataria e dalla società Novares Spa (Codice Fiscale e Partita Iva 12105121003 - in qualità di mandante -), come da ultima determinazione dirigenziale PG 344415/2019 esecutiva in data 26.07.2019 e da contratto Rep. 212791/2019.

Ritenuto pertanto necessario:

1. affidare per il periodo 01.01.2021 e fino al 30.10.2025 al soggetto sopra indicato il servizio di accertamento, riscossione volontaria e coattiva e dei rimborsi del nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone stesso;
2. demandare al Capo Area delle Risorse Finanziarie a predisporre ogni atto necessario per formalizzare tale affidamento in continuità con quanto già stabilito con il citato atto Pg. 344415/2019 e con il contratto Rep. 212791/2019.

Dato atto che nelle condizioni eccezionali che si sono venute a creare a seguito dell'emergenza sanitaria, si ritiene opportuno agevolare le attività di somministrazione di alimenti e bevande in dehors annessi a pubblici esercizi con l'esenzione dal pagamento del canone fino al 30 giugno 2021;

Dato attoche:

- ai sensi dell'art. 9 ter, comma 2 del D.L. 137/2020 “Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;

- ai sensi dell'art. 9 ter, comma 3 del D.L. 137/2020 In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,” i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019”.

Visti:

1. l'art. 50 della legge 449/1997 ;
2. l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
3. l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
4. il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto

legislativo n.267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”.

Preso atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Rilevato che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente.

Preso atto che non necessita il parere del Collegio dei Revisori perché questo è necessario (art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) solo sui regolamenti di applicazione dei tributi locali.

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Visti l'art. 42, comma 2, lettera a del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate;

Ritenuto di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Preso atto, infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie.

Sentite le Commissioni consiliari competenti.

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845, di cui all’allegato parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2. DI DISPORRE che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell’accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:

- Regolamento per l’applicazione del COSAP ai sensi dell’articolo 63 del d lgs 446/97 approvato con delibera consiliare PG 17044/2004 e ss.mm.ii;
- Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del

servizio delle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con delibera consiliare ODG/PRG 207 PG 46001/1994 e ss.mm.ii;

- Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari approvato con delibera consiliare PG 161731/1998 e ss.mm.ii.;

3. DI DARE ATTO che sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei seguenti Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione :

- Regolamento dei mercati e delle fiere approvato con delibera consiliare PG 81156/2011 e ss.mm.ii;
- Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli approvato con delibera consiliare PG 58564/2009 e ss.mm.ii;
- Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione approvato con delibera consiliare PG 532117/2018 e ss.mm.ii;
- Regolamento passi carrabili approvato con delibera consiliare PG 284002/2012 e ss.mm.ii;
- Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari approvato con delibera consiliare PG 161731/1998 e ss.mm.ii, limitatamente al rilascio delle autorizzazioni elencate all'art. 10 comma 3 del presente regolamento;
- Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile.

4. DI DISPORRE che il "Regolamento di istituzione e disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati ai sensi della legge 160/2019" P.G. n.12648/2021 cesserà di avere validità con l'entrata in vigore del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845", di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. DI ESENTARE le attività di somministrazione di alimenti e bevande dal pagamento del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione di suolo pubblico con dehors di cui all'art. 53 del Regolamento fino al 30 giugno 2021;

6. DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del nuovo canone, rispetto al canone (COSAP) e imposta di pubblicità ICP e diritti sulle pubbliche affissioni DPA che vengono ad essere sostituiti;

7. DI STABILIRE che le disposizioni del "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI DA 816 A 845 - DC/PRO/2021/33", decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

8. DI DEMANDARE al Capo Area delle Risorse Finanziarie a predisporre ogni atto necessario per formalizzare in applicazione dell'art.1 comma 846 della L. 160/2019 l'affidamento al R.T.I. costituito dalla ditta I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.r.l. (CF. 02478610583-P.IVA 01062951007) in qualità di mandataria e dalla società Novares Spa (Codice Fiscale e Partita Iva 12105121003 - in qualità di mandante -), per per il periodo 01.01.2021 -31.10.2025 del servizio di accertamento, riscossione volontaria e coattiva e dei rimborsi del nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone stesso in continuità con quanto già stabilito con il atto Pg. 344415/2019 e con il contratto Rep. 212791/2019.

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La Presidente del Consiglio
Luisa Guidone

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -